



PROVINCIA DI VERONA
 Servizio Viabilità

Unità Operativa Dissesti Idrogeologici e Protezione Civile

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA	
Protocollo N°	1905
Data	24 MAG. 2011

Verona,

Pagina 1/2



Ai Signori Sindaci
 dei Comuni del territorio della Provincia di Verona
 elencati nelle ordinanze del commissario delegato
 all'emergenza alluvione novembre 2010
 n. 4/2010 e n. 3/2011

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
 Contabili
 fax 0458031010

All'Ordine dei Consulenti del lavoro
 fax 0458068960

Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati
 fax 0458349184

Al Collegio dei Periti agrari e Periti agrari laureati
 fax 0458010690

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
 Laureati della Provincia di Verona
 fax 0458349184

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona
 fax 0458031634

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
 Conservatori della Provincia di Verona
 fax 045592319

loro sedi

trasmissione effettuata esclusivamente a mezzo fax

Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
 responsabile dott. geol. Ugo Franceschetti
 telefono e fax 045/9288945 - 0459288927
 e-mail ugo.franceschetti@provincia.vr.it
 web http://www.provincia.vr.it

dott. geol. Ugo Franceschetti

web fornitori

ref. protocollo n.
 codice fiscale 00654810233
 partita IVA 654810233
 allegati n.
 file





PROVINCIA DI VERONA
Servizio Viabilità
Unità Operativa Dissesti Idrogeologici e Protezione Civile

Pagina 2/2

Oggetto: Ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2011.

Si trasmette in allegato copia dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2011 ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il soggetto attuatore provinciale
ing. Riccardo Castegini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riccardo Castegini', written over a faint, illegible stamp.

14-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3938).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»;

Vista la nota della regione Veneto del 1° marzo 2011;

Viste le note del 3 marzo e del 1° aprile 2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Visti gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento medesimo, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e della regione Veneto;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «la progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e/o studi di fattibilità e servizi in genere comunque connessi con le finalità di cui alla presente ordinanza»;

b) all'art. 3, comma 4, dopo le parole: «Al fine di poter in essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale» sono aggiunte le seguenti: «e per fornire un efficace supporto tecnico nei confronti della Struttura commissariale»;

c) all'art. 5, comma 1, lettera c) le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»;

d) all'art. 5, comma 2, le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»;

e) all'art. 6, comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «243» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa»;

f) all'art. 6, comma 1, quinto capoverso, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunti i seguenti articoli: «22, 22-bis, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies»;

g) all'art. 6, comma 1, nono capoverso, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «29-decies»;

h) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18»;

i) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39»;

j) all'art. 6, comma 1, diciannovesimo capoverso, alla legge Regione Veneto n. 27 del 2003, sono soppresse le seguenti parole: «8, 9, 10 e 33»;

k) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16»;

l) all'art. 6, comma 1, è aggiunto il seguente capoverso: «Legge Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 33 e 34»;

m) all'art. 6, comma 1, è aggiunto il seguente capoverso: «Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3»;

n) all'art. 6, comma 1, diciottesimo capoverso, alla legge Regione Veneto n. 3 del 2000 è aggiunto il seguente articolo: «38»;

o) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «con oneri a carico del bilancio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando le disponibilità iscritte sullo stesso bilancio, per la somma complessiva di euro 560.000,00, realizzatesi nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3027/1999, n. 3090/2000, n. 3237/2002, n. 3258/2002 e n. 3276/2003, e successive modifiche ed integrazioni.»;

p) all'art. 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «E, comunque, fatta salva la facoltà dei clienti di rinunciare alla sospensione.»;

q) all'art. 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato, attuata con le modalità di cui al presente comma, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori:

2-ter. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

14-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

2-*quater*. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

IIA06317

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3939).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

Considerato che le sopra richiamate ordinanze consentono il rapido espletamento delle iniziative ancora necessarie per la definitiva chiusura delle gestioni commissariali, scongiurando al contempo possibili soluzioni di continuità nel passaggio al regime ordinario e l'insorgenza di eventuali contenzioni per la Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani, nonché i successivi provvedimenti di proroga, fino al 31 dicembre 2010;

Viste le note del Prefetto di Trapani del 29 dicembre 2010, del 28 gennaio e del 10 febbraio 2011, relative allo stato di avanzamento degli interventi avviati durante la fase emergenziale ed ancora non ultimati;

Vista l'intesa rilasciata dalla Regione siciliana con nota del 7 marzo 2011;

Visto l'art. 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e la nota del 22 marzo 2011 della Capitaneria di Porto di Roma;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450/05 inerente alle attività di messa in sicurezza del Duomo e Seminario di Agrigento e 3642/08 e della Chiesa di Sant'Alfonso di Agrigento;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3419/05 e n. 3536 art. 14 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2006 adottati per la messa in sicurezza del Duomo di Ancona e di Orbetello;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303/03, n. 3318/03 art. 6; n. 3429/05 art. 2, n. 3525/05 art. 2, comma 2; n. 3417/05, art. 4; n. 3536/06 art. 13 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2005, relative all'emergenza socio ambientale nei Comuni de L'Aquila e Teramo per la messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e le note del Commissario delegato del 6 settembre, del 26 novembre 2010 e del 1° e 14 aprile 2011;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 e n. 3791 del 15 luglio 2009, relative al contesto di criticità in atto nel comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada Provinciale 99-*bis*;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire entro il 30 aprile 2012 il completamento degli interventi in corso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3589 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, il Prefetto di Trapani è nominato Commissario delegato ed è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura già operanti ai sensi della citata ordinanza n. 3589 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad utilizzare la contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 2, della medesima ordinanza.

